

ALLEGATO A)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DI VOLONTARI CIVICI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Art. 1 – Oggetto

1. Il volontariato è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; può essere strumento per l'individuazione dei bisogni e per un più efficace conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, salvaguardandone la propria autonomia.
2. Il Comune di San Benedetto del Tronto:
 - riconosce e valorizza il ruolo del volontariato quale forma di solidarietà sociale e di partecipazione
 - promuove il contributo del volontario al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi comunali
3. Il volontario individuale, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come quell'insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro da singoli cittadini a favore di singole persone e/o nuclei e gruppi, anche ad integrazione del servizio già svolto dai dipendenti comunali.
4. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio suddetto da parte dei singoli, mentre l'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinato dalle vigenti norme di legge.
5. E' escluso dalle competenze del presente Regolamento il Servizio di Protezione Civile.

Art. 2 - Identificazione dei servizi

1. Il servizio civico è prestato in relazione a tutte le attività di interesse pubblico di competenza dell'Amministrazione Comunale e non espressamente vietate o riservate ad altri soggetti dalle norme Statali e Regionali, dallo Statuto comunale e dai Regolamenti comunali, su iniziativa del Dirigente del Settore competente
2. I volontari prestano il servizio civico nell'ambito delle attività individuate, a titolo esemplificativo, nei seguenti ambiti:
 - AREA CULTURALE, SPORTIVA, TURISTICA E RICREATIVA relativa ad attività di carattere culturale, ossia quelle inerenti la tutela, la promozione e la valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, delle attività ricreative e sportive ivi comprese manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale
 - AREA CIVILE relativa ad attività inerenti la tutela il miglioramento della vita, la tutela dell'ambiente, protezione del paesaggio e della natura, vigilanza degli edifici scolastici, aree campestri ed aree verdi ed in generale in materia di tutela ambientale, parchi gioco, assistenza scolastica davanti alle scuole per facilitare l'ingresso e l'uscita dei bambini da scuola, servizi di pubblica utilità più in generale
 - AREA GESTIONALE relativa ad attività di supporto agli uffici del Comune e di quelle ad essa conferite.

Art. 3 – Attivazione della procedura di richiesta di volontari

1. La procedura per ospitare uno o più volontari sarà attivata mediante un avviso pubblicato sul sito web ufficiale della Città di San Benedetto del Tronto.
2. Chi intende svolgere attività volontarie di servizio civico presenta domanda di ammissione all'Amministrazione Comunale, su modulistica appositamente predisposta, nella quale indica i dati

anagrafici, il titolo di studio, la professione esercitata, l'attività che è disponibile a svolgere, i tempi nei quali è disponibile, le modalità di esercizio e l'accettazione incondizionata del presente regolamento.

3. I soggetti interessati allo svolgimento delle attività volontarie di servizio civico dovranno indicare, al momento della richiesta di iscrizione, l'area tematica di cui all'art.2 in cui vogliono svolgere il servizio.

Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda da parte del volontario

1. I soggetti interessati a svolgere attività di volontariato devono presentare domanda secondo le modalità indicate nell'avviso di cui al precedente art. 3.

2. Alla domanda deve essere allegato il curriculum dell'aspirante volontario.

3. Possono presentare richiesta i cittadini italiani, comunitari, extracomunitari purchè legittimamente residenti nel territorio dello Stato, di ambo i sessi, in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore agli anni 18;

b) idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività richiesta, attestata da certificato medico.

c) non aver riportato condanne penali

d) avere adeguata conoscenza della lingua italiana

4. Possono svolgere il servizio suddetto anche pensionati per invalidità o disabili; il loro utilizzo sarà compatibile con la condizione fisica.

5. Le domande, pervenute ed accolte, comporteranno l'iscrizione del richiedente nell'Albo Comunale dei Volontari distinto per le aree tematiche di cui all'art. 2, tenuto dal Settore Cultura Sport Turismo Scuola e Giovani che provvederà alla comunicazione delle richieste ai Settori di competenza.

Art. 5 – Modalità di valutazione delle domande

1. Ciascun Settore per area di competenza procederà a chiamate nominative dei volontari inseriti nell'Albo. Ciascun iscritto può chiedere in ogni tempo la cancellazione.

2. La chiamata potrà avvenire:

- in base alla mera valutazione del curriculum degli aspiranti volontari;

- a seguito di un breve colloquio (in aggiunta alla valutazione del curriculum) con gli aspiranti volontari secondo le modalità indicate nell'avviso;

- con altre modalità indicate nell'avviso.

3. Il volontario individuato deve presentare al responsabile della struttura che lo ospita:

- il certificato del medico di base con il quale si attesta l'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività che verranno svolte. Tale certificato verrà conservato presso la struttura stessa e dovrà essere rinnovato annualmente a cura del volontario;

- un'autocertificazione che dichiara il possesso dei requisiti di cui al presente regolamento e di quelli eventualmente richiesti dall'avviso di cui all'art. 4.

4. Il Responsabile del Settore competente conserva un fascicolo nominativo del volontario contenente tutta la documentazione che lo riguarda.

Art. 6 - Caratteristiche dell'attività di volontariato

1. Le attività di volontariato continuative o saltuarie del servizio civico sono gratuite e non possono in alcun modo prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o ad agevolazioni nei concorsi banditi dal Comune, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti. Tale attività non costituisce rapporto di lavoro, per cui le persone impegnate non possono vantare nei confronti del Comune di San Benedetto del Tronto alcun diritto di tipo retributivo, previdenziale in genere.

2. Tutti coloro che prestano la propria opera per attività di volontariato saranno assicurati, con spesa a carico dell'Ente, contro i rischi di infortunio in cui potrebbero incorrere, in servizio o in itinere,

nonché contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni loro affidate.

3. I volontari non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella pianta organica del Comune.

4. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non comporta la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudica il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

Art. 7 - Espletamento del servizio

1. I singoli volontari impiegati nelle attività di cui al presente regolamento devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

2. L'organizzazione delle attività terrà conto dell'esigenza di tutelare il segreto d'ufficio e la riservatezza delle pratiche amministrative.

3. Il volontario è pertanto tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso.

4. L'attività del volontario non è in alcun modo subordinata, ma si esplica, secondo obiettivi e modalità predeterminate, in un rapporto di collaborazione con il personale dipendente del Comune di San Benedetto del Tronto.

5. Il volontario potrà interrompere la propria attività in qualsiasi momento comunicandolo preventivamente e con un preavviso minimo, tale da non pregiudicare lo svolgimento delle attività. Il preavviso per la cessazione dell'attività del volontario è fissato in 7 (sette) giorni lavorativi.

6. L'attività dei volontari può cessare:

- per loro espressa rinuncia;

- qualora, per qualsiasi motivo, venisse meno per la struttura ospitante l'esigenza di utilizzare il volontario, o qualora il comportamento del volontario non fosse consono all'attività svolta: in questo caso la struttura ospitante provvede, con comunicazione motivata, all'interruzione del rapporto con il volontario;

- per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività.

7. Su richiesta del volontario è rilasciata un'attestazione dell'attività svolta in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Art. 8 – Coordinamento

1. L'attività dei volontari è coordinata da un Referente che è di regola il Responsabile del Servizio competente per Settore. Il Responsabile del Servizio può delegare il Responsabile dell'Unità Operativa o Ufficio competente.

Il Referente deve:

a) accertare che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche;

b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;

c) verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici;

2. Dovrà inoltre essere valutata la compatibilità dell'intervento con la normativa sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 9 - Obblighi dell'Amministrazione

1. Spettano al Comune di San Benedetto del Tronto tutti gli adempimenti connessi al Decreto Legislativo 81/2008.

2. L'Amministrazione Comunale è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.

4. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dai volontari stessi.

Art. 10– Mezzi e attrezzature

1. Il Comune fornisce ai volontari, a propria cura e spese, tutti i mezzi e le attrezzature necessari allo svolgimento del servizio nonché quelle previste dalla vigente normativa in materia di antinfortunistica. Le attrezzature devono essere riconsegnate nei modi e nei termini di volta in volta concordati. Il consegnatario di attrezzature ne avrà personalmente cura fino a scarico. L'Amministrazione comunale fornisce inoltre a ciascun volontario i presidi individuali di sicurezza in rapporto all'attività svolta, i quali possono essere tenuti fino alla permanenza di iscrizione all'Albo.

Art. 11 – Controlli

1. L'Amministrazione comunale controlla il corretto svolgimento delle attività dei volontari ed ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontario qualora:

- a) da esse possa derivare un danno per il Comune di San Benedetto del Tronto;
- b) vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento;
- c) siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell'Autorità;
- d) l'Amministrazione non ritenga più opportuno il servizio.